AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA COSTITUZIONE DI MUTUE DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DI GUERRA

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data a Roma, addi' 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Acerbo

Visto, il Guardasigilli: De Marsico

Versione in vigore dal 9 giugno 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni tributarie per la costituzione di mutue di assicurazione contro i danni di guerra
Estremi	Legge 24 maggio 1943, n. 427
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-tributarie-per-la-costituzione-di-mutue-di-assicurazione/art-3-la-presente-legge-entra-in-vigore-il-giorno-della-sua-pubblicazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it